

N. 02336/2009 REG.SEN.  
N. 01031/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2009, proposto da:

Societa' Tenuta Villa Orsini Real Estate S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vilma Aliberti, Riccardo Ludogoroff, Alberto Ferrero, con domicilio eletto presso l'avv.to Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;

***contro***

Comune di Capriata D'Orba, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Greppi, Paolo Monti, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso l'avv.to Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di determinazione dell'oblazione per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 689 del 9 febbraio 2009*

per l'accertamento, preso atto della piena validità della DIA in data 8.1.2008, dell'importo degli oneri di urbanizzazione dovuti per legge in relazione agli interventi eseguiti a seguito di DIA prot. 104 in data 8.1.2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Capriata D'Orba;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Rilevato che si evince dagli atti che, con il provvedimento del 9.2.2009 qui contestato, è stata quantificata l'oblazione relativa al permesso di costruire in sanatoria (richiesto dalla medesima ricorrente) in relazione agli interventi per i quali si rivendica in causa il contestuale "accertamento" della piena validità della DIA 8.1.2008;

rilevato che tale accertamento è individuato quale unico presupposto per la sospensione e annullamento dell'atto di quantificazione dei suddetti oneri del 9.2.2009 contestandosi in radice la sussistenza del presupposto per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria;

ritenuto che l'azione intentata sia inammissibile sotto plurimi profili;

considerato che gli stessi interventi, prima della richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla ricorrente, a cui accede la contestata quantificazione dell'oblazione, sono stati destinatari di "ordinanza di

rimessione in pristino” del 6.2.2008, inoppugnata per ammissione della stessa ricorrente, divieto di prosecuzione lavori del 17.6.2008, inoppugnato, a cui la ricorrente ha replicato con lettera pervenuta al Comune resistente in data 24.6.2008, sospensione dell’esecuzione dell’intervento del 2.7.2008, inoppugnata, cui la ricorrente si è adeguata con lettera pervenuta al comune resistente in data 14.7.2008, ulteriore divieto di esecuzione dell’intervento richiesto con invito a presentare permesso di costruire in sanatoria, circostanza cui la ricorrente si è nuovamente adeguata con istanza del 12.12.2008;

ritenuto che la contestazione della quantificazione del debito a titolo di oblazione si basi unicamente sulla contestazione dell’ “an” in quanto (contraddicendo il proprio stesso operato) la ricorrente invoca l’assoggettamento a DIA dell’attività oggetto del richiesto permesso di costruire in sanatoria e dunque contesta che sia necessario lo stesso permesso di costruire in sanatoria;

sotto questo profilo il provvedimento 9.2.2009 è mera conseguenza dei precedenti interventi repressivi dell’attività iniziata successivamente alla contestata DIA; ad essa infatti sono seguite più inibitorie che avrebbero dovuto essere autonomamente impugnate nei termini decadenziali di legge; posto che il presente ricorso (notificato in data 25.9.2009) è certamente tardivo rispetto a tutti i pregressi e consolidati provvedimenti repressivi; ritenuto che tale tardività non possa essere superata eludendo il termine decadenziale con una impropria “azione di accertamento”;

considerato inoltre che la giurisprudenza invocata da parte ricorrente, che ha riconosciuto nell’ambito del processo amministrativo la possibilità di proporre una azione atipica di accertamento, ha riguardo al terzo leso dall’attività svolta sulla base della DIA da parte dell’intestatario della DIA

medesima; tali pronunce puntualizzano che il riconoscimento di tale atipico strumento di tutela si ritiene necessario per garantire un'idonea forma di tutela a un soggetto che, non essendo destinatario nell'ambito del procedimento di specifici provvedimenti, non potrebbe trovare tutela con rimedi puramente impugnatori; ben diversa è la posizione del titolare della DIA che ha, da una parte, la facoltà di agire nel silenzio dell'amministrazione e, a fronte di provvedimenti per lui lesivi inibitori dell'attività edilizia, ha la facoltà e contemporaneamente l'onere di tutelarsi nei termini di legge;

la stessa giurisprudenza che ammette l'azione di accertamento del terzo a tutela sostanziale di prerogative qualificabili interessi legittimi ne chiarisce la proponibilità nel termine decadenziale di legge (cfr. sul punto Cds. 9.2.2009 n. 717). Essendo intervenute una serie di iniziative repressive da parte dell'amministrazione costituenti esercizio di potere, la ricorrente non può che essere titolare di un interesse legittimo a tutelarsi avverso tale esercizio di potere azionabile esclusivamente nel termine decadenziale di legge; anche dunque ad ammettere (tesi qui non condivisa) una azione di accertamento esperibile dall'intestatario della DIA (questi ha infatti la diretta facoltà di procedere ai lavori sulla scorta della denuncia di inizio attività, e quindi manca di interesse ad una eventuale azione di accertamento in assenza di contestazioni, e la facoltà/onere di reagire tempestivamente ad eventuali iniziative repressive cristallizzate in provvedimenti impugnabili, e quindi non sconta alcuna carenza di tutela che giustifichi la ricerca di una ulteriore azione atipica di accertamento) nella presente vicenda tale tipo di iniziativa non potrebbe che essere assoggettata al termine decadenziale di legge decorrente quantomeno dal primo provvedimento che ha contestato la sussistenza della DIA 8.1.2008,

ossia quantomeno dal divieto di esecuzione dell'intervento richiesto del 16.6.2008 (cfr. nota in data 16-17.6.2008 del Comune sub. doc. 12 di parte ricorrente cui la società ha replicato con lettera pervenuta al Comune in data 24.6.2008 sub. doc. 14 di parte resistente);

la domanda deve pertanto essere dichiarata inammissibile;

stante la natura puramente processuale della pronuncia le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima –

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

## IL SEGRETARIO